



Osservazioni su emendamento del Governo

L’Ufficio Legislativo del Ministero della Giustizia, con nota in data 28.11.22 indirizzata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ha trasmesso alcune proposte emendative aventi ad oggetto la conversione in legge del decreto-legge 31.10.22, n. 162.

Al punto n. 4 (“*Disposizioni transitorie in materia di semplificazione delle attività di deposito di atti, documenti e istanze (art. 87-bis)*”) si propone un emendamento in base al quale, nel titolo VI del decreto legislativo 10.10.22, n. 150, dopo l’art. 87, dovrebbe essere inserito l’art. 87-bis.

Al comma 7 di tale norma, con riferimento alla proposizione dell’impugnazione in forma di documento informatico, si prevedono 5 casi di inammissibilità della medesima impugnazione, integrativi dell’art. 591 c.p.p., per ragioni di carattere tecnico (mancata sottoscrizione digitale del difensore, mancata dichiarazione digitale del difensore della conformità all’originale delle copie informatiche per immagine, trasmissione da indirizzo di posta elettronica certificata non presente nel registro generale o non intestata al difensore o indirizzata ad indirizzo di posta elettronica certificata diverso da quello indicato per l’ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato).

Al comma 8 è previsto che in tali casi “*il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato dichiara, anche d’ufficio, con ordinanza l’inammissibilità dell’impugnazione e dispone l’esecuzione del provvedimento impugnato*”.

Sul punto, la relazione illustrativa dell’emendamento evidenzia che questa disposizione risponde all’esigenza di garantire la continuità del regime di deposito via PEC, introdotto nel periodo di emergenza COVID (art. 24 decreto-legge 28.10.20, n. 137) con scadenza di efficacia al 31.12.22, fino a quando “*sarà operativo a pieno regime il nuovo processo telematico*”, tenendo presente che l’abrogazione dell’art. 583 c.p.p. sta per eliminare la possibilità di presentare le impugnazioni a mezzo di raccomandata a.r. e che il nuovo testo dell’art. 582 c.p.p. imporrà il deposito con modalità telematiche “*ma solo una volta che sia completata la realizzazione del portale unico del processo penale telematico*”.

Ciò posto, si rileva che l’emendamento proposto mantiene prescrizioni di inammissibilità delle impugnazioni prive di ragionevoli giustificazioni sia per il loro contenuto che per le modalità del loro accertamento, peraltro in una situazione che non trova più motivazioni di emergenza sanitaria, ma solo la necessità di consentire la prosecuzione dell’utilizzo della PEC in attesa della realizzazione del portale telematico.

Sotto il primo profilo, va evidenziato come le ragioni dell’inammissibilità delle impugnazioni siano riconducibili non già a problematiche di tardività o contenuto dell’atto, ma esclusivamente a criticità di carattere esclusivamente tecnico-informatico, in spregio al principio del *favor impugnationis*.

Non è chi non veda l’irragionevole sproporzione tra un difetto di adempimento tecnico, che ben può essere determinato da oggettive ed incolpevoli problematiche tecniche (riconducibili agli strumenti informatici del mittente o del destinatario, quando non anche a cause energetiche) ed il passaggio in



giudicato di decisioni che possono travolgere la vita delle persone o compromettere rilevanti diritti patrimoniali.

Si tratta di beni di valore incommensurabile che, ben diversi da quelli in gioco nel processo civile, non possono essere fatti dipendere da vicende ed eventualità di carattere meramente tecnico, così come, eventualmente, anche dalla perizia degli operatori.

Di più, l'esigenza meramente funzionale ed organizzativa di assicurare la prosecuzione di una modalità di presentazione delle impugnazioni non può giustificare la creazione del rischio di dare esecuzione a sentenze (fino alla pena dell'ergastolo) nei confronti delle quali si era predisposto e spedito un atto di impugnazione assolutamente completo sotto il profilo contenutistico, così privando la persona condannata del diritto, costituzionalmente protetto, ad una revisione, di merito o di legittimità, della decisione.

Sotto un secondo profilo, va stigmatizzata la norma dell'emendamento con la quale la verifica di tali *deficit* tecnici viene rimessa al solo giudice *a quo*, senza alcuna previsione né di specifico accertamento delle cause né di contraddittorio con la parte interessata, con immediatezza dell'esecuzione della sentenza.

Infine, l'assoluta mancanza di certezze in ordine ai tempi di effettiva realizzazione del portale unico del processo penale telematico genera una sostanziale stabilizzazione di un tale regime di inammissibilità delle impugnazioni, introdotto in un periodo connotato da assoluta eccezionalità, ora inesistente, oltre che in un ben diverso contesto politico.

Roma, 4 dicembre 2022

La Giunta